



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO II SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 28 MARZO 2019

1. Ricorso Sig. SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato dal 23.11.2016 al 2.5.2017 della società SS Maceratese Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1;
- ammenda di € 5.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 5 C.G.S., 19 Statuto FIGC e 21, commi 2 e 3 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4295/863 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

2. Ricorso Sig. CRUCIANELLI CARLO (all'epoca dei fatti Titolare del 95% delle quote sociali della società SS Maceratese Srl, nonché socio di riferimento della stessa dal 30.6.2017 sino alla dichiarazione di fallimento)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1;
- ammenda di € 5.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 5 C.G.S., 19 Statuto FIGC e 21, commi 2 e 3 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4295/863 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

3. Ricorso Sig.ra TARDELLA MARIA FRANCESCA (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23.3.2016 al 23.11.2016 della società SS Maceratese Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2;
- ammenda di € 5.000,00;

inflitte alla reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 5 C.G.S., 19 Statuto FIGC e 21, commi 2 e 3 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4295/863 pf 17-18

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4:

- RESPINGE il ricorso del sig. Sivieri Simone;
- In PARZIALE ACCOGLIMENTO dei restanti ricorsi così dispone:
- Sig. Crucianelli Carlo: riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto e l'ammenda a € 1.000,00;
- Sig.ra Tardella Maria Francesca: riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 8 e l'ammenda a € 2.000,00;
- Sig. Fioretti Roberto: riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda a € 1.500,00.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

GP/GC/blp del 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

4. Ricorso Sig. FIORETTI ROBERTO (allepoca dei fatti Amministratore Delegato dal 19.4.2016 al 23.11.2016 della società SS Maceratese Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 2;
- ammenda di € 10.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 5 C.G.S., 19 Statuto FIGC e 21, commi 2 e 3 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4295/863 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

5. Ricorso Sig. ANELUCCI CLAUDIO (all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis comma 5 C.G.S. svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale) RINVIO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 18 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 5159/1219 pf 17-18 GP/AA/mg del 26.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN dell'11.2.2019)

6. Ricorso AC CUNEO 1905 SRL

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- ammenda di € 1.000,00;

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 21, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF seguito deferimenti del Procuratore Federale note nn. 5853/415 pf 18-19 GP/GC/blp dell'11.12.2018 e 5855/416 pf 18-19 GP/GC/blp dell'11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l'ammenda a € 500,00.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

7. Ricorso Sig. BECCHIO OSCAR (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 e giorni 15 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Com. Uff. 59 del 30.8.2018 e Com. Uff. 62/CFA del 7.1.2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 7745/672 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

8. Ricorso AC CUNEO 1905 SRL

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- ammenda di € 350.500,00;

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Com. Uff. 59 del 30.8.2018 e Com. Uff. 62/CFA del 7.1.2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 7745/672 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

9. Ricorso AC CUNEO 1905 SRL

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 7 inflitta al sig. Becchio Oscar all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) NOIF, nonché all'art. 21, comma 1 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 1.000,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7 e 8 li RESPINGE.

La C.F.A., in PARZIALE ACCOGLIMENTO del ricorso così dispone:

- Sig. Becchio Oscar: riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 1;
- AC Cuneo 1905 Srl: riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l'ammenda a € 500,00.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) NOIF, nonché all'art. 21, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimenti del Procuratore Federale note 7742/658 pf 18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019 e 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

10. Ricorso AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL

ORDINANZA

avverso la sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Bini Carlo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Com. Uff. 59 del 30.8.2018 e Com. uff. 62/CFA del 7.1.2019;
- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 350.500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Com. Uff. 59 del 30.8.2018 e Com. Uff. 62/CFA del 7.1.2019;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 7890/674 pf 18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

11. Ricorso US PISTOIESE 1921 SRL

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 5 inflitta al sig. Ferrari Orazio all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lett. A), punto 3) Manuale Licenze UEFA;
- ammenda di € 10.000,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 5722/214 pf 18-19 GC/GP/ma del 7.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

12. Ricorso URBS REGGINA 1914 SRL

avverso la sanzione penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 5851/414 pf 18-19 GP/GC/blp dell'11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 li ACCOGLIE PARZIALMENTE e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4.

13. Ricorso URBS REGGINA 1914 SRL

avverso la sanzione penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF seguito deferimenti del Procuratore Federale note 7881/664 pf 18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 – 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)